

L'EDITORIALE**Passi avanti
ma resta
la lacuna
sui dirigenti**

LA NUOVA PA

**Passi avanti
ma resta
la lacuna
sui dirigenti**di **Marcello Clarich**

Con i due decreti legislativi in materia di disciplina del lavoro pubblico approvati ieri dal Governo un'altra parte della riforma Madia della pubblica amministrazione taglia il traguardo, pur con qualche pezzo perso per strada e alla fine di un iter accidentato.

Va ricordato che la riforma della pubblica amministrazione è stata uno dei cavalli di battaglia, annunciata dal governo Renzi fin dall'insediamento e messa in campo da una legge di delega ad ampio raggio approvata due anni fa (legge 7 agosto 2015, n. 124).

L'intero capo III della delega Madia riguardava il personale con al centro soprattutto una riforma della dirigenza pubblica volta a istituire un ruolo unico dei dirigenti, senza distinzione di fasce, per favorire una maggiore flessibilità nell'attribuzione degli incarichi.

I decreti attuativi hanno richiesto un'attività piuttosto intensa e nell'autunno scorso erano ormai pronti per l'approvazione da parte del governo. Con un colpo di scena è però intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (sentenza del 25 novembre 2016, n. 251) che ha dichiarato incostituzionali varie disposizioni della legge di delega, inclusa quella sul personale pubblico, ritenute lesive delle prerogative delle regioni. Esse infatti limitavano il coinvolgimento di queste ultime a un semplice parere non vincolante della Conferenza Stato-regioni, piuttosto che a una vera e propria intesa.

Il brusco stop alla riforma Madia, che ha interessato anche la riforma dei servizi pubblici locali e delle società pubbliche, ha obbligato il governo a individuare altri percorsi.

La riforma del pubblico impiego è così ripartita con una doppia concertazione, cioè con una approccio meno "decisionista" rispetto a quello che aveva caratterizzato la prima fase del governo Renzi: la prima, informale, a fine 2016 con le rappresentanze sindacali; la seconda, formale, attraverso l'intesa sugli schemi dei decreti legislativi della Conferenza Stato-regioni raggiunta il 6 aprile scorso, secondo i nuovi dettami dalla Corte costituzionale.

L'iter più concertato spiega probabilmente alcune scelte meno nette. Anzitutto non è stata riproposta la riforma della dirigenza pubblica che tanti malumori aveva generato lo scorso anno.

In positivo e a regime, sono tante le novità da segnalare e che richiederebbero un'analisi più puntuale.

Il primo decreto legislativo rivisita e rilancia il sistema della misurazione e valutazione delle performance dei dipendenti pubblici necessario per poter poi legare la retribuzione ai risultati. Si rimette cioè mano al decreto Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) che per una serie di ragioni, non ultima la stretta economica e finanziaria, non è mai

decollato. Ora si riprova la strada della flessibilità e nelle valutazioni e nella definizione contrattuale degli obiettivi: se questi ultimi non saranno chiari e misurabili, però, anche questo nuovo tentativo rischia di andare a vuoto.

Il secondo decreto ridisegna le norme sui fabbisogni di personale, sul reclutamento, sul lavoro flessibile, sul sostegno alla disabilità, sulle visite fiscali da parte dell'Inps, ecc. Rende ancor più rigoroso il regime della responsabilità disciplinare, che ha avuto un'"anteprima" lo scorso anno come risposta agli ennesimi episodi di assenteismo (d.lgs 20 giugno 2016, n. 116). Tra le disposizioni transitorie è previsto l'avvio della stabilizzazione dei precari voluta fortemente dalle istanze sindacali.

È difficile prevedere se i decreti legislativi riusciranno a modificare prassi e comportamenti lassisti che hanno vanificato le riforme precedenti in materia di impiego pubblico. Il governo ha lanciato quanto meno il segnale di non voler demordere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Decreto legislativo

- Con il termine decreto legislativo (spesso abbreviato in D.Lgs.) o decreto delegato si intende, in particolare nel diritto costituzionale, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento)